

IL DIRIGENTE

VISTA la legge 3.5.1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e in particolare l'art.4;

VISTA l'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 recante le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo;

VISTA l'O.M. 112 del 6 maggio 2022 che disciplina, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, il nuovo inserimento, l'aggiornamento e il trasferimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali e del personale educativo;

CONSIDERATO CHE ai sensi del citato art. 4, commi 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999 n. 124, in ciascuna provincia sono costituite Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), distinte in prima e seconda fascia, finalizzate, in subordine allo scorrimento delle Graduatorie ad Esaurimento (GAE), all'attribuzione delle supplenze di cui all'art. 2, comma 4 lett. a) e b);

ESEGUITA, a seguito del riscontro di alcuni errori nell'elaborazione effettuata dal sistema informativo, un'ulteriore valutazione dei titoli dichiarati per le GPS relative alle classi di concorso A018 e A065, già visibili sul sito web di quest'Ufficio a far data dal 17 agosto 2022;

CONSIDERATO CHE gli aspiranti sono ammessi nelle citate graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione e che l'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 8, comma 7 dell'O.M. 112/2022, ulteriori e puntuali controlli delle dichiarazioni rese dagli aspiranti sono stati effettuati dall'Amministrazione a seguito di segnalazioni da parte dei docenti con conseguente rideterminazione del punteggio o esclusione dell'aspirante stesso, fatta salva la responsabilità penale di cui all'art. 76 del DPR 445/2000;

VISTO in particolare l'art.9, comma 1 della predetta Ordinanza Ministeriale;



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
Ufficio V – Ambito territoriale di Padova e Rovigo - Sede di ROVIGO
AREA IV – Settore Graduatorie, Part time, Controllo autocertificazioni

DISPONE

La ripubblicazione, sul sito internet www.istruzioneerovigo.it dello scrivente Ufficio, delle Graduatorie Provinciali definitive per le supplenze su posto comune di seconda fascia del personale docente per le cdc A018 e A065 e graduatoria incrociata per il sostegno SS, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024;

I dirigenti scolastici, analogamente, provvederanno alla pubblicazione, con proprio atto, all'Albo di ciascuna Istituzione Scolastica, per gli insegnamenti ivi impartiti, le correlate graduatorie di istituto di II e III fascia.

L'amministrazione si riserva fin d'ora, ai sensi della Legge 241/90, la possibilità di attivare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni.

IL DIRIGENTE

Dott. Roberto Natale
documento firmato digitalmente

Alle istituzioni scolastiche della provincia
All'USR VENETO
All'Albo
Alle OO.SS.